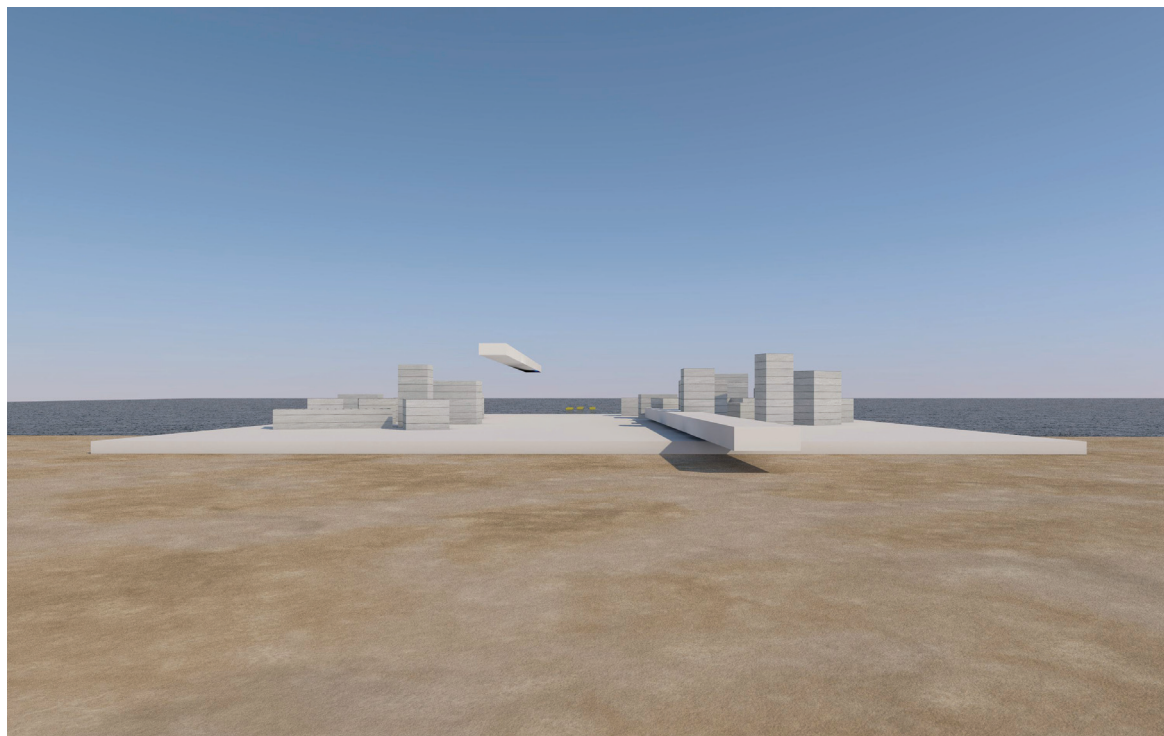


GEOGRAFIE DELLA CONVIVENZA

Diritti, memorie e forme dell'abitare urbano

**Atti del Convegno
Lecce, 15-16 dicembre 2025**



a cura di
Eliana Augusti, Virginia Amorosi, Antonio Riondino

**Collana di Studi di Storia del diritto medievale e moderno
Collettanee**

23

 **Historia
et ius**
2026



“Historia et ius”
Associazione culturale - Roma

Collana di Studi di Storia del diritto medievale e moderno

Collettanee

23

La Collana di Studi di storia del diritto medievale e moderno *Historia et Ius*, pubblicata in forma elettronica in open access, è nata per iniziativa della stessa redazione della omonima rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna. Essa si propone di costituire uno strumento di diffusione, su scala internazionale, dei risultati delle ricerche storico giuridiche e del confronto di idee e impostazioni metodologiche.

Ogni volume, così come gli articoli pubblicati nella rivista, è sottoposto a doppio referaggio cieco. La collana accoglie testi in lingua italiana, inglese, francese, spagnola e tedesca.

The Series of Studies in medieval and modern legal history *Historia et Ius*, published in electronic form in open access, was created on the initiative of the same editorial board of the homonymous history journal of the medieval and modern age. It aims to constitute an instrument of diffusion, on an international basis, of the results of historical legal research and of the comparison of ideas and methodological approaches.

Each volume, as well as the articles published in the journal, is subject to double blind peer-review. The book series receives texts in Italian, English, French, Spanish and German languages.

DIREZIONE DELLA COLLANA: Paolo Alvazzi del Frate (Università Roma Tre) - Giordano Ferri (Università di Roma Unitelma Sapienza) - Giovanni Rossi (Università di Verona) - Elio Tavilla (Università di Modena e Reggio Emilia)

CONSIGLIO SCIENTIFICO: Marco Cavina (Università di Bologna) - Eric Gojosso (Université de Poitiers) - Ulrike Müßig (Universität Passau) - Carlos Petit (Universidad de Huelva) - Laurent Pfister (Université Paris II) - Michael Rainer (Universität Salzburg) - Giuseppe Speciale (Università di Catania) - Arnaud Vergne (Université de Paris) - (†) Laurent Waelkens (Universiteit Leuven)

I saggi pubblicati sono stati sottoposti a valutazione da parte della direzione della collana.

E-mail: info@historiaetius.eu

Indirizzo postale: Prof. Paolo Alvazzi del Frate
via Ostiense 161 - 00154 Roma

Immagine di copertina: Antonio Riondino, *Xenia: la città aperta*.

Xenia è una città di invenzione: la visione estetico-strutturale di una proposizione etica.

Nella mitologia greca, *xenia* significava il sacro dovere dell'ospitalità; esso costituiva quindi il codice di una città ispirata all'accoglienza, alla protezione, all'integrazione dello straniero, dell'"altro".

Oggi, al tempo dei nuovi esodi, lo spirito di Xenia può trovare la sua forma urbana: quella di una città imperfetta, che, offrendosi all'*altrove*, fa dell'incerto, la risorsa della propria formatività.

Situata sulle rive del mare, essa è infatti programmaticamente aperta, predisposta ad assumere la "differenza" come sua matrice semantica.

Espressione ne è il varco che, collegando il mare alla terra, genera quel *lichtung* heideggeriano nel quale la città si fa soglia di accoglienza e integrazione dell'*altro*. (A. Riondino)

ISBN: 979-12-81621-21-3 - settembre 2026

ISSN: 2704-5765

GEOGRAFIE DELLA CONVIVENZA

*Diritti, memorie e forme
dell'abitare urbano*

**Atti del Convegno
Lecce, 15-16 dicembre 2025**

a cura di

Eliana Augusti, Virginia Amorosi, Antonio Riondino



"Historia et ius"

Associazione culturale - Roma



Questo volume è stato pubblicato grazie al contributo finanziario ricevuto nell'ambito del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 - Istruzione e Ricerca, Componente 2 - Dalla Ricerca all'Impresa, Investimento 1.1. "Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca", finanziato dall'Unione Europea. NextGenerationEu, nell'ambito del Bando emanato con Decreto Direttoriale n. 1409 del 14 settembre 2022 del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), Titolo del progetto: *HiLArI. Histories, Laws & Architectures for Inclusion* (Codice Progetto: P2022MEAY9_001 - CUP: F53D23012060001), ammesso a finanziamento con Decreto Direttoriale MUR n. 1375 del 1° settembre 2023.

Indice

<i>Introduzione dei curatori</i>	1
<i>Prefazione di GIANDOMENICO AMENDOLA, I cento confini del mondo degli esclusi</i>	5

I. MIGRAZIONI / ATTRAVERSAMENTI

ANTONIO CINIERO, <i>Spazializzare la marginalità. Ghetti agricoli e campi rom come dispositivi socio-spaziali tra assenza e intervento pubblico</i>	13
NICOLETTA ROLLA, <i>Una città in vendita. Trasformazioni urbane, migrazioni e affitti a Torino tra Sei e Settecento</i>	33
DOLORES FREDA, <i>Occultare i migranti: la Casa degli Emigranti nella Napoli di inizio '900</i>	53
FRANCESCO ROTONDO, <i>I conventillos di Buenos Aires tra diritto e medicina positivista. Appunti per una ricerca sugli spazi giuridici dell'emigrazione italiana in Argentina di fine Ottocento</i>	71
MARJORIE CARVALHO DE SOUZA, <i>Dal nucleo ai pendii: una storia giuridica dell'emarginazione abitativa a Rio de Janeiro</i>	89
GIORGIO DE MAURO, <i>Di italiani, cinesi e africano-americani. Alle origini giurisprudenziali della segregazione residenziale dei Black Angelenos</i>	109

II. REGOLE / FORME

SARA MENZINGER, <i>Elaborazione giuridica e progettualità edilizia tra XII e XIV secolo</i>	129
ELIANA AUGUSTI, <i>Publica utilitas, pianificazione urbana e forme dell'abitare: un'indagine nell'Ottocento italiano</i>	143
STEFANO VETRANO, <i>Costruire la capitale costruendo le ferrovie: Termini e la città amministrativa</i>	171

MICHELE DI GIUSEPPE, *Governare l'antico nella città coloniale: l'amministrazione italiana dei beni archeologici in Tripolitania e Cirenaica (1911-1914)* 191

CATERINA LUCERI, *Abitare l'impero: norme edilizie, diritto coloniale e governo della città di Asmara nel primo Novecento* 209

CAROLINA ARGIROFFI, *Contadini di città. Fabbricati rurali e spazio urbano nella legislazione fiscale dell'Italia postunitaria* 223

III. MEMORIE / NUOVI ORDINI

DINO BORRI, *Dilemmi della democrazia dialogica e agentività artificiali* 247

DARIO COSTI, *Forme della vita e architettura delle relazioni* 253

ELENA TESAURO, *La città contemporanea: processi di insediamento informale* 267

UBALDO VILLANI-LUBELLI, *I confini del possesso. La proprietà privata come spazio di convivenza nel costituzionalismo tedesco del XX secolo* 281

MARCO FIORAVANTI, *Tangeri e le geografie della convivenza: diritti e conflitti in un contesto urbano internazionale* 303

ANTONIO RIONDINO, *La forma inclusiva della città multietnica. Un esperimento progettuale in area mediterranea* 317

CONCLUSIONI

CRISTINA VANO, *Convivenze disciplinari. Per un lessico della città tra diritto, architettura e storia* 337

Caterina Luceri*

*Abitare l'Impero: norme edilizie, diritto coloniale
e governo della città di Asmara nel primo Novecento*

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. I dieci anni di governo di Ferdinando Martini – 3. Normazione coloniale e governo del territorio nell'Eritrea di Giuseppe Salvago Raggi.

1. *Premessa*

Abitare l'impero significò, nell'Eritrea italiana del primo Novecento, assoggettare l'edificazione a un insieme articolato di prescrizioni giuridiche volte a disciplinare l'insediamento coloniale. In un contesto caratterizzato dall'assenza di strumenti organici di pianificazione urbana, la normazione edilizia e fondiaria assunse un ruolo centrale nel governo dello spazio di Asmara, configurandosi come una delle principali modalità attraverso cui l'amministrazione coloniale esercitò il proprio potere regolativo sulla città e sulle popolazioni che la abitavano. L'intervento giuridico sull'edificato prece-dette, e in parte sostituì, una pianificazione formalizzata, rendendo il diritto edilizio uno dei terreni privilegiati di sperimentazione del governo coloniale.

Il periodo compreso tra il governatorato di Ferdinando Martini (1897-1907) e quello di Giuseppe Salvago Raggi (1907-1915) rappresenta, da questo punto di vista, una fase decisiva del processo di definizione degli strumenti giuridici destinati a regolare l'organizzazione dello spazio urbano nella colonia. Durante gli anni dell'amministrazione Martini si avviò infatti un più sistematico processo di consolidamento dell'apparato amministrativo e di progressiva strutturazione dell'assetto territoriale della colonia, all'interno del quale Asmara assunse gradualmente il ruolo di principale centro politico e amministrativo. Fu tuttavia nel corso del governatorato di Salvago Raggi che tale processo trovò una più compiuta traduzione normativa: tra il 1908 e il 1914 vennero infatti emanati i principali provvedimenti destinati a disciplinare la pianificazione urbana, il regime fondiario e l'attività edilizia nella capitale coloniale, ponendo le basi di un sistema di regolazione dello spazio destinato a incidere a lungo sulla fisionomia della città.

* Università del Salento, Dipartimento di Scienze Giuridiche. E-mail: caterina.luceri@unisalento.it.

In quegli stessi anni, nella madrepatria italiana, il governo delle trasformazioni urbane¹ andava progressivamente strutturandosi attraverso regolamenti edilizi municipali e primi strumenti di pianificazione igienico-sanitaria². Il caso eritreo si colloca dunque entro una più ampia stagione di ridefinizione dei rapporti tra diritto, amministrazione e produzione dello spazio, pur sviluppandosi in un contesto coloniale caratterizzato da margini di intervento più ampi e flessibili. Lungi dal costituire un ambito meramente tecnico o secondario, le norme edilizie parteciparono attivamente alla costruzione dell'ordine coloniale, incidendo sulla distribuzione degli spazi, sulle modalità dell'abitare e sull'accesso differenziato alla città. Attraverso prescrizioni relative ai materiali, alle tipologie costruttive, alle autorizzazioni amministrative e alle condizioni di edificabilità, il diritto coloniale intervenne concretamente sulla produzione dello spazio, contribuendo a strutturare gerarchie sociali e separazioni funzionali che ebbero effetti duraturi sull'organizzazione della città. In questo senso, la regolazione edilizia si configurò come una vera e propria tecnica di governo, capace di tradurre in norme giuridiche una determinata visione dell'ordine coloniale.

Nonostante la crescente attenzione che la storiografia ha riservato alle città coloniali e ai processi di urbanizzazione nei contesti imperiali³,

¹ Sul tema della storia urbana si vedano gli studi di B. Secchi, *La città del ventesimo secolo*, Roma-Bari 2005; A. Caracciolo, *Roma Capitale*, Roma 1999; P. Sica, *Storia dell'urbanistica. Il Novecento*, Roma-Bari 1985; M. Formica, *Roma, Romae. Una capitale in Età moderna*, Roma-Bari 2019. Rispetto alla pianificazione urbana nell'Ottocento italiano, si veda qui il saggio di E. Augusti.

² In tema di evoluzione normativa della sanità e di pianificazione igienico-sanitaria si fa particolare riferimento alla Legge Crispi-Pagliari del 1888 n. 5849, alle Istruzioni Ministeriali del 20 giugno 1896 in materia di "compilazione dei regolamenti locali sull'igiene del suolo e dell'abitato" e al Regio Decreto n. 45 del 1901 rubricato "regolamento per l'esecuzione della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica".

³ Cfr. E. Lo Sardo (cur.), *Divina geometria*, Firenze 1995; A.D. King, *Colonial Urban Development*, Oxon 2007; G. Barrera, *Asmara: la città degli italiani e la città degli eritrei*, in G. Barrera - A. Triulzi - G. Tzeggai (curr.), *Asmara. Architettura e pianificazione urbana nei fondi dell'ISIAO*, Roma 2008; T. Filesì, *L'architettura e l'urbanistica come arti del potere: le nostre città coloniali e le "città di fondazione" dell'Agro Pontino espressioni emblematiche degli anni Trenta*, in «Africa: Rivista trimestrale di studi e documentazione dell'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente», 53, 3 (1998), pp. 417-428; G. Greslieri, *L'architettura dell'Italia d'oltremare: realtà, finzione, immaginario*, in *Architettura italiana d'oltremare 1870-1940*, G. Greslieri, P. Massaretti, S. Zagnoni (curr.) Bologna 1993; F. Canali, "Urbanistica Coloniale" moderna e piani regolatori nelle città italiane d'oltremare. Asmara. I "Piani funzionalisti" per la "Milano degli Altipiani" di Guido Ferrazza e Vittorio Cafiero (1936-1939). I Problemi di una "esagerazione urbanistica ... proposta per amore

il ruolo specifico della normazione edilizia come strumento giuridico di governo dello spazio coloniale è rimasto in larga parte sullo sfondo, spesso assorbito entro narrazioni incentrate sulle scelte architettoniche. L'articolo si propone, dunque, di mostrare come la regolazione giuridica dell'abitare abbia costituito uno degli snodi fondamentali attraverso cui l'amministrazione coloniale organizzò il territorio, disciplinò le pratiche insediative e contribuì alla costruzione dell'ordine coloniale nella città di Asmara.

2. I dieci anni di governo di Ferdinando Martini

Il governatorato di Ferdinando Martini⁴ pose le premesse per una totale riorganizzazione territoriale in vista di un processo di valorizzazione economica del territorio coloniale a discapito degli ambiziosi piani di popolamento. Uno degli obiettivi principali era, infatti, quello di favorire lo spostamento in colonia di un numero elevato di italiani, progetto che fu in seguito abbandonato in favore del popolamento indigeno.

Quando Martini partì per l'Eritrea, lasciò un'Italia politicamente instabile e travagliata da gravi disordini interni. Si imbarcò sul Rubattino il 30 dicembre 1897 con una lettera che indicava le istruzioni per la conduzione della colonia cui avrebbe dovuto attenersi, ma che potevano però essere applicate con un ampio margine di discrezionalità⁵.

del mestiere, ma con scarsa sensibilità di quella che è la realtà”, in «ASUP – Archivio Storico Urbanistica e Pianificazione», 4 (2016), pp. 90-110. Numero monografico: Piani regolatori comunali: legislazione, regolamenti e modelli tra Otto e Novecento (1896-1945); C. Luceri, *Alle origini di una ricerca: la segregazione razziale ad Asmara tra spazio urbano e dominio coloniale*, in E. Augusti (cur.), *Spazi del diritto. Città, nazione e ordine giuridico dall'Ottocento a oggi*, Torino 2025, pp. 91-107.

⁴ Ferdinando Martini (1841-1928) fu professore di letteratura italiana, critico letterario giornalista che si dedicò alla carriera politica militando nelle file della sinistra. Fu una figura di primo piano dell'Italia liberale. Dal dicembre 1894 al marzo 1907 fu il primo governatore civile della Colonia Eritrea e, successivamente, divenne ministro delle Colonie (1914-1919). Nel 1923 Mussolini lo fece nominare senatore e, nel 1927, ministro. Cfr. I. Rosoni, *La Colonia Eritrea. La prima amministrazione coloniale italiana (1880-1912)*, Macerata 2006; N. Labanca, *Ferdinando Martini in Eritrea, 1897-1907. Per un riesame di un mito del colonialismo italiano*, in «FareStoria», n.17 (1991), pp. 26-42.

⁵ La lettera era firmata da Antonio Starabba marchese di Rudini, Emilio Visconti Venosta e Luigi Pelloux, rispettivamente Presidente del Consiglio, Ministro degli Affari Esteri e Ministro della Guerra. Prevedeva nuove modalità di amministrazione della colonia e, in particolare, l'occupazione militare della sola città di Massaua. Secondo tale lettera il

Nel corso del suo decennale incarico, Martini tenne un diario quotidiano in cui registrava eventi, attori e circostanze, fornendo un osservatorio diretto e riflessivo sulle dinamiche e le strategie della costruzione del governo coloniale⁶. Soffermandoci sull'amministrazione della Colonia, il R.d. 11 febbraio 1900 n. 48⁷ fu uno dei primi successi del nuovo governatore. Un primo segnale del nuovo corso fu il trasferimento della capitale da Massaua ad Asmara⁸ che, in breve tempo, si avviò

concetto fondamentale del nuovo assetto della Colonia era che l'altipiano (dove si trova Asmara) dovesse essere governato con l'opera dei Capi indigeni. I governi Rudini e Pelloux avevano ben altre preoccupazioni che quella di perseguire un vero "nuovo corso coloniale". Ferdinando Martini era chiamato a governare la Colonia sulla base di queste indicazioni che escludevano la possibilità di una politica coloniale che non fosse quella di puro mantenimento. Il governo centrale non aveva intenzione di abbandonare la colonia, ma non avrebbe neanche speso energie e risorse per circondarla di forti e di armati. L'Eritrea, infatti, non doveva continuare a pesare sui conti nazionali: si sarebbe interrotta la pratica di trasferire la proprietà dei terreni indigeni allo Stato (indemaniazione), senza affidare il governo locale ai capi indigeni, seppur sotto supervisione coloniale.

⁶ Il Diario eritreo rappresenta uno dei più importanti documenti della nostra letteratura coloniale. Si tratta di ventisei quaderni per un totale di 7.000 pagine. F. Martini, *Il diario eritreo*, 4 voll., Firenze 1942.

⁷ In precedenza, l'impianto dell'amministrazione coloniale si basava sulla legge del 1° luglio 1890 e sui decreti del febbraio 1894 che disegnavano un governo completamente nelle mani delle autorità militari. Il nuovo ordinamento sancì invece la separazione tra potere civile e militare e la completa subordinazione del secondo al primo. L'art. 1 infatti poneva la Colonia Eritrea sotto l'autorità di un governatore civile che dipendeva esclusivamente dal ministro degli Esteri. Il governatore dirigeva la politica della colonia, ne governava le popolazioni, ne amministrava il bilancio. Lì, le amministrazioni civili e militari operavano sotto la sua direzione. Anche la corrispondenza ufficiale doveva passare, secondo la legge, sotto gli occhi e le mani del governatore. Inoltre, qualsiasi autorità della colonia avrebbe potuto comunicare con l'Italia solo per sua mediazione, o comunque con la sua autorizzazione.

⁸ Martini, infatti, pose particolare attenzione alle circoscrizioni amministrative e alla divisione della Colonia in quattro commissariati (Massaua, Asmara, Cheren, Assab) e tre residenze (Acchelè Guzai, Mareb, Barca Mogareb) rispondendo inoltre ad alcune critiche che erano state mosse all'amministrazione coloniale a partire dal 1896. Si affermava, infatti, che questa avesse «completamente trascurato un centro commerciale come quello di Massaua per creare un centro artificiale, che non potrà avere un avvenire, quale sarebbe l'Asmara». Lo stato della città di Massaua al suo arrivo in colonia non era dei migliori: dall'occupazione italiana si era infatti sviluppata un'attività artificiale assolutamente sproporzionata alle risorse commerciali di quella piazza dettata dalla permanenza di centinaia di ufficiali e di migliaia di soldati bianchi e indigeni. Queste condizioni crearono una quantità di commerci temporanei che dovevano necessariamente scomparire con il cessare delle cause che li avevano prodotti tra cui quello di uno stato di guerra permanente. Dopo il 1896, cessato lo stato di guerra, si doveva dare inizio a un periodo completamente diverso che

a diventare il nuovo centro amministrativo ed economico del paese. Tale scelta era maturata in un momento in cui anche nella Penisola la crescita dei centri urbani sollecitava un rafforzamento degli strumenti di controllo edilizio e sanitario⁹. Tuttavia, nel contesto coloniale, tali esigenze potevano tradursi in forme di intervento più rapide e meno vincolate dalle consuetudini amministrative metropolitane.

Sotto il punto di vista dell'amministrazione del territorio, la legge confermò la suddivisione dell'Eritrea in regioni e residenze. La nuova politica coloniale inoltre prevedeva idonei strumenti per la sistemazione del personale militare e civile della colonia.

È importante su questo punto fare riferimento alla Legge del 24 maggio 1903 che delegava il governo del Re ad emanare un ordinamento amministrativo dell'Eritrea. Il primo decreto del 9 maggio 1903 n. 202 tracciò il quadro della nuova ripartizione del territorio coloniale¹⁰: il decreto infatti divise territorialmente e amministrativamente la colonia fissando i confini e censendo le popolazioni individuando anche un commissariato regionale dell'Hamasen con sede ad Asmara.

A Martini va inoltre riconosciuta la lungimiranza di aver sconsigliato una politica di popolamento: l'Eritrea richiedeva a suo giudizio migrazione di capitali e di tecnici mentre la manodopera sarebbe stata affidata agli indigeni. Tutto si sarebbe basato sulle concessioni, sugli appalti e

sarebbe stato «inevitabilmente dannoso per quelli che si ritenevano fossero gli interessi di Massaua, che peraltro dovevano cedere il passo a quelli generali della madre patria e di tutta la Colonia». Nella relazione, inoltre, Martini evidenziava l'urgenza di spostare la sede del Governo sull'altipiano: lo stato d'animo in cui si trovavano le popolazioni indigene, infatti, non permetteva di mantenere la capitale a Massaua, località considerata dallo stesso governatore meno adatta per la sede del Governo. Il luogo prediletto fu stabilito senza troppe complicanze. Si scelse, infatti, di spostare la sede del governo da Massaua ad Asmara. Questa, situata a pochi chilometri dal ciglione dell'altipiano, si trovava «in posizione centrale rispetto tanto a Cheren da una parte, quanto a Saganeiti e Adi Ugri dall'altra. Inoltre, in caso di un'invasione, non si trovava sulla prima linea di difesa presso il confine». Cfr. F. Martini, *Relazione sulla colonia eritrea del R. Commissario Civile Deputato Ferdinando Martini per gli esercizi 1902-1907, presentata dal Ministro delle Colonie Bertolini nella seduta del 14 giugno 1913*, Vol. 1, Roma 1913, p. 55 ss.

⁹ Il primo provvedimento legislativo contenente rilevanti riferimenti urbanistico-edilizi fu la legge 20 marzo 1865, n. 2248, sull'unificazione amministrativa del Regno, che riconobbe ai Consigli comunali la facoltà di deliberare in materia di regolamenti di igiene, edilizia e polizia locale. Il relativo regolamento di attuazione individuò tra i contenuti fondamentali del regolamento edilizio comunale i «piani regolatori dell'ingrandimento e di livellazione, o di nuovi allineamenti delle vie, piazze o passeggiate» (art. 70, R.D. 8 giugno 1865, n. 2321).

¹⁰ Sulle circoscrizioni amministrative si veda Martini, *Relazione sulla colonia*, cit., p. 51 ss.

sullo sfruttamento dei giacimenti minerari. Da scoraggiare invece era la colonizzazione agricola e la politica degli indemanamenti¹¹. Il governatore, infatti, decise di restituire agli eritrei sotto forma di concessioni gran parte dei territori demaniali requisiti da Baratieri. Nella sua Relazione per gli esercizi 1902-1907, Martini dichiarava: «per quanto fino dai primi tempi avessi rinunciato all'idea che l'altipiano eritreo potesse divenire una zona di popolamento, pure speravo sempre nella possibilità di attuare una colonizzazione di qualche importanza in quella parte dell'altopiano che è abitato da popolazioni cristiane. E questa convinzione si è andata in me formando a misura che visitando le varie regioni potevo constatare come il vantaggio che avremmo dovuto ricavare dal mettere a posto alcune famiglie italiane sarebbe stato di gran lunga inferiore al danno che si sarebbe arrecato alla nostra situazione politica e alle popolazioni indigene»¹².

L'impostazione delineata da Martini trovava un riscontro significativo sul piano normativo nel capitolo IV del «Regolamento per i commissariati regionali e per le residenze», nel quale si provvedeva alla disciplina del demanio. Nella relazione già in precedenza menzionata, si ribadiva, almeno sul piano formale, il rispetto dello stato di fatto, preesistente all'instaurazione del dominio coloniale e del diritto consuetudinario indigeno. Tale impostazione trovava conferma in una serie di disposizioni specifiche, relative tanto alle terre *tafi*¹³ (art. 94) quanto alle terre concesse a soggetti musulmani (artt. 99-100), nonché nella disciplina dell'amministrazione delle terre di Stato, affidata anche alla cooperazione delle autorità tradizionali locali (art. 101), e nella regolamentazione

¹¹ Nel lessico amministrativo coloniale l'indemaniazione indicava il procedimento mediante il quale terreni ritenuti vacanti (agri vacanti) o privi di un titolo di proprietà riconosciuto dall'ordinamento italiano venivano dichiarati appartenenti al demanio dello Stato. Già con provvedimenti emanati negli anni 1888-1889 vennero vietate le occupazioni e le alienazioni di terre senza autorizzazione dell'autorità coloniale, attribuendo all'amministrazione il controllo sulle transazioni fondiari. Con l'organizzazione della colonia sancita dal R.D. 1° gennaio 1890, n. 6592, lo Stato italiano acquisì la facoltà di disciplinare la materia agraria e di qualificare come terre demaniali vaste porzioni di territorio, spesso in base a criteri proprietari estranei ai sistemi locali di possesso e uso della terra.

¹² Martini, *Relazione sulla colonia*, cit., p. 171.

¹³ Le terre *tafi* designavano, nella prassi fondiaria eritrea, terre attribuite dal potere politico locale a titolo di beneficio o di concessione per servizi resi. Nel periodo coloniale italiano tali terre furono ricondotte a una categoria giuridica assimilabile a concessioni revocabili o a forme di possesso subordinato, distinguendole sia dalle terre demaniali sia dalle forme di proprietà collettiva riconosciute alle comunità locali. La classificazione delle terre *tafi* rientrò nel più ampio tentativo dell'amministrazione coloniale di ricondurre la pluralità dei regimi consuetudinari eritrei entro schemi proprietari compatibili con il diritto pubblico e fondiario italiano.

dei pascoli destinati alle tribù nomadi e ai popoli pastori (artt. 113 e 118). Nondimeno, l'analisi complessiva delle norme evidenziava come l'obiettivo reale del legislatore coloniale rimanesse la rigorosa tutela dei diritti dello Stato sulle terre demaniali. Il riconoscimento delle consuetudini locali e delle strutture tradizionali di gestione fondiaria risultava pertanto funzionale a un più ampio progetto di razionalizzazione dello sfruttamento agricolo del territorio, finalizzato all'incremento della ricchezza e dell'interesse economico dell'intera Colonia.

A conferma di tale impostazione, nella relazione presentata al Parlamento sul finire del 1902 Martini delineava, seppur in forma sintetica, l'ordinamento della proprietà terriera presso gli indigeni dell'Eritrea, soffermandosi sugli effetti distorsivi prodotti dalle operazioni di indemaniazione condotte negli anni precedenti. In particolare, egli rilevava come le procedure adottate, spesso attuate senza alcuna considerazione per le consuetudini locali, avessero inciso profondamente sugli equilibri sociali e giuridici delle comunità indigene, generando una diffusa percezione di ingiustizia e minando la legittimazione stessa dell'azione governativa¹⁴. L'indemaniazione di terre tradizionalmente considerate di proprietà privata o collettiva, fondata sulla loro presunta eccedenza rispetto ai bisogni immediati dei residenti, finiva infatti per ignorare la natura dinamica degli assetti comunitari e il diritto al rientro di soggetti temporaneamente allontanatisi dai villaggi di origine in conseguenza di eventi eccezionali, quali epidemie, carestie o conflitti armati. In tale quadro si collocavano tanto la presa di distanza di Martini rispetto a una politica di colonizzazione agricola di popolamento, quanto la scelta di procedere alla restituzione, sotto forma di concessioni, di una parte significativa dei territori demaniali precedentemente requisiti. Poiché, però, non era possibile restituire completamente agli antichi proprietari le terre arbitrariamente indemaniate senza sconfessare i suoi predecessori, Martini dispose che gli Uffici regionali assegnassero quei terreni in coltivazione alle stesse stirpi che già in precedenza ne

¹⁴ «Ed è per queste indemaniazioni fatte con poca opportunità politica o contrariamente alla consuetudine che si sparse oltre confine la voce che noi usurpassimo ingiustamente le terre alle popolazioni. [...] Le terre regolarmente dichiarate demaniali in soli due anni dal 1893 al 1895 ammontavano ad ettari 314.792, cifra enorme se si pensa al breve tempo impiegato negli accertamenti. Nei 10 anni in cui ebbi l'onore di reggere il Governo della Colonia vennero indemaniati, attenendosi per quanto era possibile alle consuetudini indigene, 69.172 ettari di terreno. [...] Non ritenni opportuno di sospendere completamente le indemaniazioni, malgrado avessi riconosciuto gli inconvenienti prodotti da quelle avvenute prima del 1906». Cfr. Martini, *Relazione sulla colonia*, cit., p. 169.

usufruivano, evitando così concessioni agli europei.

Questa linea di intervento non si esaurì nella disciplina delle terre rurali, ma trovò applicazione anche nell'organizzazione degli spazi urbani. In particolare, l'amministrazione coloniale individuò nei servizi municipali e nello sviluppo edilizio un ambito privilegiato di intervento pubblico, volto a garantire un ordinato assetto dei centri abitati e a prevenire tensioni analoghe a quelle prodotte dalle precedenti politiche di indemaniazione. In particolare, facendo riferimento al centro abitato di Asmara, si rileva uno sviluppo edilizio che superò ogni previsione. Nello specifico, nel breve periodo dal 1902 al 1905 sorsero circa cento nuovi edifici: tale cifra, esigua per una città europea, risultò invece «elevatissima in un paese come l'Asmara in cui non tutti gli europei che superano di poco i 1500, si permettono il lusso di abitare in recinti che meritano il nome di casa»¹⁵. Venne data importanza anche al quartiere indigeno, il quale ebbe un assetto meglio rispondente alla comodità degli abitanti e all'igiene¹⁶: si aprirono nuove arterie, si edificarono delle scuole e fu sistemato il vasto mercato con la costruzione di magazzini, abitazioni, chiese di rito cattolico e protestante, una moschea e una sinagoga. In tutto, nel 1906, Asmara contava circa 300 costruzioni¹⁷.

Pur trattandosi di cifre modeste se rapportate ai principali centri della madrepatria, il ritmo di crescita di Asmara appare significativo se letto alla luce della funzione sperimentale che la colonia veniva progressivamente assumendo. In Eritrea, infatti, l'amministrazione poteva intervenire sullo spazio urbano con un grado di discrezionalità difficilmente praticabile

¹⁵ Martini, *Relazione sulla colonia*, cit., p. 141

¹⁶ Il Regio Decreto n. 213 del 30 maggio 1903 prevedeva, inoltre, al capitolo XI rubricato *Servizio sanitario*, l'istituzione di un Consiglio sanitario ad Asmara di strategica importanza. Nel paese, infatti, erano endemici il vaiolo, la peste bubbonica e il colera. In particolare, il capitolo XI imponeva l'obbligo della vigilanza igienico-sanitaria sul territorio e, in particolare, sull'igiene delle abitazioni.

¹⁷ Lo sviluppo di Asmara, descritta dal governatore Martini come una «graziosa città coloniale», portò anche alla necessità di provvedimenti specifici riguardanti la compilazione di un piano regolatore, la costruzione di pozzi neri e fognature, l'accesso e la distribuzione di acqua potabile, l'illuminazione e una serie di opere infrastrutturali molto importanti. In particolare, si trattava della costruzione di strade rotabili che collegavano Asmara con le altre principali città. L'amministrazione Martini portò a termine anche un imponente progetto ferroviario. In particolare, nel 1907 si appaltò il tratto Ghinda-Asmara e si iniziarono gli studi per il prolungamento della ferrovia oltre la stessa Asmara nella direzione di Cheren e Agordat. Secondo la relazione di Martini, tale programma di lavori pubblici impiegò il bilancio tra 1901 e 1907 per la cifra di 11 milioni di lire. Cfr. Martini, *Relazione sulla colonia*, cit., p. 141.

nei contesti municipali italiani, ancora fortemente condizionati da assetti proprietari e procedurali più complessi.

Nel complesso, il governatorato di Ferdinando Martini può essere letto come una fase di assestamento dell'amministrazione coloniale eritrea, caratterizzata dal tentativo di ricondurre a un quadro normativo coerente le tensioni prodotte dalle precedenti politiche territoriali e fondiarie. La prudenza mostrata in materia di popolamento, l'attenzione, almeno sul piano formale, alle consuetudini locali e la centralità attribuita alla riorganizzazione amministrativa e urbana rispondevano all'esigenza di garantire stabilità e governabilità del territorio, più che a un ripensamento delle finalità del dominio coloniale. È su queste premesse, e sui limiti strutturali di tale impostazione, che si innestò l'azione del successore di Martini, Giuseppe Salvago Raggi, chiamato a confrontarsi con un assetto ormai consolidato ma non privo di ambiguità e contraddizioni.

3. *Normazione coloniale e governo del territorio nell'Eritrea di Giuseppe Salvago Raggi*¹⁸

Per Salvago Raggi l'Eritrea fu soltanto una tappa della sua importante carriera diplomatica e neppure la più amata¹⁹: prese, infatti, il posto di Martini nel marzo del 1907 e si ritirò dalla colonia, volontariamente, nel marzo del 1915 quando decise di dimettersi per servire nell'esercito durante la Prima Guerra Mondiale.

Durante i suoi anni da governatore «completò la ferrovia fino ad Asmara, avviò i lavori per l'acquedotto di Massaua, aprì agenzie commerciali nei principali centri della colonia. Convinto della impossibilità della colonizzazione dell'Eritrea restituì agli antichi proprietari una grossa fetta delle

¹⁸ Giuseppe Salvago Raggi (1866-1946), fu diplomatico di carriera, ministro d'Italia a Pechino durante la rivolta dei boxer, console al Cairo e Governatore dell'Eritrea fino al 1915.

¹⁹ Nelle sue *Memorie* si legge, infatti: «Arrivai da Suez sul piccolo postale, sbarcai in una mattinata del marzo, ed il primo aspetto di Massaua fu desolante: il porto vuoto, la banchina spopolata e squallida, le vie sporche, non una pianta, non un fiore, non una nota di verde in tutto quel bianco sporco, illuminato da un sole inesorabile». Cfr. G. Salvago Raggi, *Ambasciatore del Re. Memorie di un diplomatico dell'Italia liberale*, Firenze 2011, p. 242. Inoltre, lo stesso Salvago Raggi ci riporta nelle sue *Memorie* il momento in cui gli è stato comunicato il nuovo incarico in Eritrea compresa la sua risposta che recita: «Veramente, ne farei a meno volentieri». Cfr. Salvago Raggi, *Ambasciatore del Re.*, cit., p. 237.

terre indemaniate, favorì l'assunzione degli eritrei nelle imprese private e nella pubblica amministrazione, portò a compimento, con alcune rilevanti correzioni, il grande affresco amministrativo tracciato da Martini»²⁰.

In questo quadro di consolidamento infrastrutturale e di razionalizzazione dell'assetto amministrativo si colloca anche l'intervento sulla pianificazione urbana della capitale coloniale. La volontà di conferire ad Asmara un ordinamento stabile e coerente con le esigenze politico-amministrative del governo trovò infatti espressione formale nel Decreto governatoriale n. 798 del 23 ottobre 1908²¹, con cui venne approvata la prima e la seconda parte del piano regolatore della città. Tale provvedimento rappresentò il momento di traduzione normativa di quel più ampio disegno di organizzazione territoriale e istituzionale che aveva caratterizzato l'azione del governatore, segnando un passaggio decisivo nella strutturazione dello spazio urbano coloniale. Tra le disposizioni contenute nel Decreto, l'articolo di maggiore rilievo è senz'altro l'art. 2, che stabiliva la divisione della città in quattro zone distinte. Tale articolazione non rispondeva soltanto a criteri tecnici o edilizi ma rifletteva una precisa impostazione politico-amministrativa: la zonizzazione costituiva infatti lo strumento attraverso cui disciplinare l'espansione urbana, regolamentare le destinazioni d'uso e, soprattutto, ordinare la compresenza di gruppi differenti all'interno dello spazio cittadino. La suddivisione in quattro aree rappresentava, quindi, il cuore normativo del provvedimento, poiché traduceva in termini giuridici la volontà di imprimere ad Asmara una struttura urbana gerarchica e funzionale, coerente con il progetto coloniale e con l'esigenza di assicurare un

²⁰ Cfr. Rosoni, *La Colonia Eritrea*, cit., pp. 237-238. Salvago Raggi inoltre criticò aspramente la decisione del suo predecessore di trasferire la capitale ad Asmara. Nelle *Memorie* si legge infatti: «Malgrado la sua non comune intelligenza, Martini aveva dei "parlamentari" alcuni difetti. La scelta di una "capitale" in una località piacevole da abitare, fresca, senza traccia di malaria o senza preoccuparsi d'altro, fu, forse, il primo suo errore. Mi chiesi parecchie volte se Massaua non sarebbe diventata un porto molto più importante per il commercio, qualora le sia pur modeste somme spese nell'edilizia di Asmara fossero state spese a Massaua». Nello stesso tempo però affermò come Martini salvò a suo tempo la colonia, cosa che nessuno ricorda: «mentre ancora si rammentano le spiritose calunnie dell'Eritrea definita "la terra che il Mar Rosso bagna... ed il mar-tini asciuga"». Cfr. Salvago Raggi, *Ambasciatore del Re*, cit., pp. 240-241.

²¹ Cfr. *Piano regolatore di Asmara*, in *Bullettino ufficiale della colonia eritrea*, Asmara, 24 ottobre 1908. Collegato a tale Decreto vi è quello del 19 ottobre 1908 n. 800 rubricato "aree edilizie" e pubblicato nel *Bullettino ufficiale della colonia eritrea* del 31 ottobre 1908. In particolare, si decreta che «le aree edilizie che saranno chieste a datare da oggi verranno concesse al migliore offerente in seguito a pubblica asta, in quanto il Governo, per speciali ragioni, non ritenga opportuno di provvedere diversamente».

assetto stabile e controllato alla capitale dell'Eritrea.

L'adozione di un piano regolatore formale si inserì in un clima in cui anche in Italia andavano progressivamente consolidandosi pratiche di regolazione urbanistica su base municipale²². Tuttavia, mentre nella madrepatria tali strumenti emergevano attraverso processi graduali e spesso negoziati a livello locale, ad Asmara essi si configuravano fin dall'origine come espressione diretta del potere governatoriale, rivelando la specificità del laboratorio coloniale.

Il nuovo governatore ormai convinto, inoltre, dell'impossibilità di costituire in Eritrea una colonia di popolamento, si impegnò a risolvere la questione relativa al regime fondiario²³.

Così il 31 gennaio 1909 venne approvato ed emesso il Regio Decreto n. 378 rubricato "Ordinamento Fondiario per la Colonia Eritrea"²⁴ seguito, il 16 settembre 1909, dal regolamento per la sua applicazione.

²² Facendo riferimento a Roma, la città si dotò del suo primo piano regolatore nel 1873. Di grande importanza fu anche il piano del 1909 spesso associato al contesto dell'Expo 1911 che permise a Marcello Piacentini di sviluppare alcune riflessioni nel suo scritto del 1916 "Sulla conservazione delle bellezze di Roma e sullo sviluppo della città moderna". Cfr. P. Sica, *Storia dell'urbanistica*, cit., p. 61 ss.; M. Formica, *Roma, Romae*, cit., p. 193 ss.; V. Vannelli, *Economia dell'architettura in Roma liberale. Il centro urbano*, Roma 1979. Sullo sviluppo di Roma si veda qui il saggio di S. Vetrano.

²³ Importante è fare riferimento al sistema delle terre al tempo dell'arrivo degli italiani. In particolare, coesistevano diversi sistemi di proprietà fondiaria dentro un regime definito a ordinamento aristocratico-feudale: la terra venuta in possesso dello Stato per conquista o confisca concessa poi in usufrutto; la proprietà privata individuale (*medrì restì* e *medrì workì*) e la proprietà privata collettiva (*medrì dessà*). Il *medrì gultì* (terra del Negus) era concesso in usufrutto a collettività o privati (in generale ecclesiastici, alti funzionari governativi, monasteri). L'istituto del *gult* (usufrutto) determinò un equivoco in quanto era tradotto comunemente come feudo attribuendo alle terre demaniali dell'altopiano le caratteristiche che appartenevano all'istituto fondiario medievale. Il *gultì* era revocabile, non alienabile, vincolato a controprestazioni e rappresentava un dominio politico, un titolo di privilegio da esercitare su determinate terre e che conferiva grande prestigio a chi lo deteneva. Il regime *medrì restì* (terra degli antenati) si fondava sulla proprietà familiare: la terra apparteneva alle *enda* (gruppo legato da antichi vincoli di parentela). Il *medrì workì* (terra di denaro) designava la proprietà fondiaria privata. Il *medrì dessà* era invece la proprietà comune dell'intero villaggio. La terra *dessà* era periodicamente redistribuita dal capo villaggio in base alle varie situazioni individuali, alla diversa qualità del suolo e alla finalità dell'utilizzo della terra. Cfr. T.J. Basset - D.E. Crummey (curr.), *Land in African Agrarian Systems*, Madison 1993; A. Zekarias, *Land tenure in Eritrea (Ethiopia)*, Addis Ababa 1996; I. Taddia, *Le trasformazioni della proprietà terriera nell'altopiano eritreo in periodo coloniale, 1890-1940*, in A.M. Gentili - G. Mizzau - I. Taddia (curr.), *Africa come storia*, Milano 1980.

²⁴ *Ordinamento Fondiario per la Colonia Eritrea*, in *Bullettino ufficiale della colonia eritrea*, Asmara, 15 luglio 1909.

Particolarmente rilevante è il Titolo III, Capo II, dedicato alla disciplina delle concessioni edilizie, che traduce in termini giuridici le scelte operate sul piano urbanistico. In particolare, l'art. 82 dispose che «possono essere accordate concessioni di terreno a scopo edilizio nelle località abitate ove sia stato approvato un piano regolatore edilizio o un regolamento edilizio». La concessione edilizia venne dunque subordinata all'esistenza di uno strumento pianificatorio formalmente approvato, sancendo un rapporto di stretta dipendenza tra iniziativa edificatoria e programmazione pubblica dello spazio. Qualora la richiesta di concessione provenisse da un indigeno, essa poteva essere accolta esclusivamente nelle zone appositamente tracciate nei piani regolatori (artt. 84 e 94). La norma introdusse così un criterio di differenziazione soggettiva nell'accesso al suolo urbano, cristallizzando sul piano normativo una separazione spaziale che non si limita a riflettere assetti di fatto ma li istituzionalizza. L'approvazione dei piani urbanistici equivaleva, inoltre, a dichiarazione di pubblica utilità e i proprietari di terreni e di edifici in essi compresi erano tenuti ad uniformarsi alle prescrizioni ivi contenute (art. 96). La pianificazione assunse pertanto una forza conformativa incisiva, legittimando interventi ablativi e imponendo vincoli che subordinavano l'interesse individuale alla realizzazione dell'assetto urbano delineato dall'autorità coloniale. Nel loro complesso, tali disposizioni mostrano come l'ordinamento fondiario non si limitasse a disciplinare rapporti patrimoniali, ma costituisse uno strumento centrale di governo del territorio e di organizzazione gerarchica dello spazio coloniale.

Un ulteriore passaggio significativo nell'evoluzione della disciplina urbanistica e fondiaria della colonia è rappresentato dal Decreto governatoriale 21 gennaio 1914, n. 1909²⁵, provvedimento con cui venne approvato il piano regolatore elaborato dall'ingegnere Odoardo Cavagnari per Asmara, comunemente noto come *piano Cavagnari*. Con tale decreto l'amministrazione coloniale recepì formalmente il nuovo assetto urbanistico della capitale, che aggiornava e riorganizzava la precedente pianificazione, ridefinendo l'impianto viario, la zonizzazione e le aree di espansione. Il piano si inseriva nel processo di progressiva strutturazione normativa dello spazio urbano, già avviato con il decreto del 1908 e poi rafforzato dall'Ordinamento fondiario del 1909, ma ne rappresentava un'evoluzione più articolata e tecnicamente definita²⁶.

²⁵ *Piano regolatore della città di Asmara*, in *Bullettino ufficiale della colonia eritrea*, Asmara, 22 gennaio 1914.

²⁶ L'approvazione del *Piano Cavagnari* segna un momento di discontinuità rispetto al piano regolatore del 1908. Quest'ultimo, adottato in una fase ancora iniziale della strutturazione

Un ulteriore tassello di questo processo di consolidamento normativo è rappresentato dal Decreto governatoriale 21 gennaio 1914, n. 1910²⁷, adottato nella medesima data del decreto di approvazione del piano Cavagnari. Se il n. 1909 recepiva formalmente il nuovo assetto urbanistico della capitale, il n. 1910 ne costituiva il necessario completamento sul piano attuativo, mediante l'emanazione del regolamento edilizio di Asmara²⁸. Nell'analisi di questo provvedimento, particolare rilievo assumono le disposizioni relative alla Zona I (artt. 15-32). Nello specifico, è interessante notare la precisa volontà di indicare non solo i

urbana di Asmara, rispondeva soprattutto all'esigenza di introdurre una prima ordinata suddivisione dello spazio cittadino (in particolare attraverso la divisione in quattro zone prevista dall'art. 2 del decreto del 23 ottobre 1908) ponendo le basi di una separazione funzionale e sociale dell'abitato. Il *Piano Cavagnari* del 1914 si colloca invece in una fase più matura dello sviluppo urbano e presenta un impianto tecnico più articolato. Non si limita a confermare la logica della zonizzazione, ma la ridefinisce in modo più sistematico, intervenendo sull'assetto viario, sulle direttrici di espansione e sulla distribuzione delle funzioni urbane. In tal senso, mentre il piano del 1908 aveva prevalentemente una funzione ordinatrice e fondativa, quello del 1914 assume un carattere più propriamente programmatico, accompagnando la crescita della capitale coloniale con strumenti urbanistici più sofisticati. Resta tuttavia evidente un elemento di continuità: anche nel Piano Cavagnari la pianificazione non è neutra sotto il profilo sociale, ma continua a costituire uno strumento di organizzazione gerarchica dello spazio urbano, coerente con l'impianto normativo dell'Ordinamento fondiario del 1909 e con la disciplina differenziata delle concessioni edilizie. Cfr. M. Casciato, *Da campo militare a capitale: Asmara colonia italiana e oltre*, in «Incontri», 1 (2013), pp. 44-57; F. Canali, «Urbanistica Coloniale» moderna e piani regolatori nelle città italiane d'oltremare, cit., V.S. Bader, *Moderne in Afrika. Asmara – Die Konstruktion einer italienischen Kolonialstadt, 1889-1941*, Berlin 2016; Lo Sardo, *Divina geometria*, cit.

²⁷ *Regolamento per l'edilizia della città di Asmara*, in *Bullettino ufficiale della colonia eritrea*, Asmara, 22 gennaio 1914.

²⁸ I due provvedimenti si configurano così come momenti complementari di un'unica operazione di sistematizzazione: il piano definiva l'organizzazione complessiva dello spazio mentre il regolamento edilizio disciplinava le modalità concrete dell'edificazione, stabilendo prescrizioni relative ad allineamenti, altezze, distanze, materiali e procedure per il rilascio delle concessioni. In tal modo, la pianificazione urbana cessava di essere una mera rappresentazione programmatica dell'assetto cittadino per assumere una dimensione pienamente normativa e vincolante. L'integrazione tra piano e regolamento rafforzava infatti la capacità conformativa dell'amministrazione coloniale, inserendosi coerentemente nel percorso avviato con il decreto del 1908 e strutturato in modo organico dall'Ordinamento fondiario del 1909. La coppia dei decreti del 21 gennaio 1914 segna, dunque, una fase più matura della tecnica di governo del territorio: non solo disegno della città, ma disciplina puntuale delle sue trasformazioni, in un sistema nel quale pianificazione e regolazione edilizia operano congiuntamente come strumenti giuridici di organizzazione e controllo dello spazio urbano coloniale.

tipi di fabbricati permessi ma anche le modalità costruttive, imponendo precisi criteri su altezza, volumetria e materiali degli edifici in modo da garantire coerenza funzionale e formale all'assetto urbano. Si pose, inoltre, particolare attenzione agli ambienti adibiti ad abitazione e soggiorno degli europei (art. 22) che dovevano essere provvisti di abbondante luce ed aria dall'esterno. Al contrario, analoghe disposizioni non erano previste per le abitazioni degli indigeni, evidenziando una netta differenziazione normativa e sociale tra le zone destinate ai coloni e quelle riservate ai residenti locali²⁹. In tal modo, il governo coloniale non si limitò a regolare l'edificazione, ma esercitò un controllo sistematico sugli spazi abitativi privati, riuscendo a plasmare in maniera coerente l'aspetto e la funzione complessiva dei diversi quartieri della città.

Nel complesso, l'azione normativa promossa durante il governatorato di Salvago Raggi contribuì a consolidare un modello di pianificazione urbana fortemente centralizzato, nel quale la regolazione edilizia e fondiaria divenne strumento privilegiato di organizzazione e controllo dello spazio coloniale. In tal modo, l'esperienza di Asmara si configurò come un passaggio decisivo nella progressiva istituzionalizzazione di assetti urbani gerarchici destinati a segnare a lungo la fisionomia della capitale eritrea³⁰.

²⁹ L'esclusione architettonica si estese a tutti i settori: il modo di concepire la città prescritto nelle varie zone creava spazi nettamente differenti tra loro. Le case di diversa costruzione, ad esempio, servivano come muri invisibili per una segregazione su larga scala. La società plurale coloniale sembrava poter essere gestita solamente attraverso il controllo dello spazio urbano.

³⁰ All'indomani della conclusione del governatorato di Giuseppe Salvago Raggi, l'impianto normativo costruito tra il 1908 e il 1914 rimase sostanzialmente in vigore, costituendo la base giuridica su cui si innestarono le trasformazioni successive. Con l'avvento del fascismo, la pianificazione urbana e la disciplina edilizia furono progressivamente integrate in un progetto imperiale più esplicitamente fondato sulla separazione razziale e sulla monumentalizzazione dello spazio coloniale. In tal modo, gli strumenti giuridici elaborati in età liberale divennero il presupposto tecnico su cui il regime fascista costruì una più esplicita politica di separazione e di affermazione simbolica del dominio imperiale nello spazio urbano.